



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR



KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN  
CONFÉRENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX  
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI  
CONFERENZA DA LAS REGENZAS CHANTUNALAS



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |  
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren  
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique  
Conferenza svizra dei direttori cantonali della pubblica educazione  
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

**S O D K** \_ Konferenz der kantonalen  
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren  
**C D A S** \_ Conférence des directrices et directeurs  
cantonaux des affaires sociales  
**C D O S** \_ Conferenza delle direttrici e dei direttori  
cantonali delle opere sociali

## Agenda Integrazione Svizzera

Rapporto del gruppo di coordinamento del 1° marzo 2018

### Indice

<b>1.</b>	<b>Situazione iniziale</b> .....	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Obiettivi e contenuti</b> .....	<b>3</b>
2.1.	Integrazione.....	3
2.2.	Sinergie tra integrazione e formazione.....	7
2.3.	Formazione.....	8
2.4.	Incontro tecnico con le rappresentanze dei Cantoni.....	9
<b>3.</b>	<b>Spese per la promozione dell'integrazione</b> .....	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>Valore aggiunto dell'Agenda Integrazione</b> .....	<b>11</b>
4.1.	Utilità macroeconomica.....	11
4.2.	Utilità sociale .....	11
4.3.	Costi della mancata integrazione degli AP/R .....	12
<b>5.</b>	<b>Finanziamento</b> .....	<b>13</b>
5.1.	Finanziamento del settore dell'integrazione .....	13
5.2.	Finanziamento del settore della formazione .....	16
<b>6.</b>	<b>Attuazione dell'Agenda Integrazione</b> .....	<b>18</b>
6.1.	Attuazione nel settore dell'integrazione.....	18
6.2.	Attuazione nel settore della formazione .....	19
<b>7.</b>	<b>Allegati</b> .....	<b>21</b>

## 1. Situazione iniziale

Gli sviluppi intervenuti nel campo della migrazione pongono la Svizzera di fronte a una serie di sfide. Negli ultimi tempi il nostro Paese ha accolto un numero elevato di immigrati, per lo più giovanissimi, la cui formazione e le cui qualifiche professionali spesso non corrispondono alle esigenze del mercato del lavoro locale. Basandosi sui risultati delle indagini svolte nel 2016 presso i Cantoni, il 3 marzo 2017 i comitati direttivi della Conferenza dei Governi cantonali (CdC), della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) hanno quindi presentato alla capa del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e al capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) il fabbisogno finanziario dei Cantoni per le misure d'integrazione, alloggio e assistenza di persone del settore dell'asilo, nonché per quelle di preparazione alla formazione professionale dei giovani giunti tardivamente in Svizzera.

I rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno convenuto un approccio comune concretizzatosi nell'Agenda Integrazione Svizzera. Entro la fine del 2017, quest'ultima doveva elencare le misure con cui potranno essere raggiunti i seguenti obiettivi prioritari:

1. La promozione efficace, rapida, intensiva e sistematica dell'integrazione intesa come processo che inizia con l'arrivo in Svizzera o con la domanda d'asilo e si estende alla formazione professionale o all'occupazione.
2. L'accesso a percorsi educativi e formativi che portino a una qualifica di livello secondario II e/o terziario riconosciuto dallo Stato per gli adolescenti e i giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera.
3. L'intensificazione, sulla base delle esigenze individuali, delle misure d'integrazione di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente (AP/R).

In vista dell'attuazione di questi obiettivi, prevista a partire dal 2018, dovranno inoltre essere specificati i mezzi finanziari necessari e i risparmi previsti, precisate le modalità di finanziamento e la ripartizione tra Confederazione e Cantoni e dovrà essere esaminata la necessità di adeguare le basi legali pertinenti. Le questioni finanziarie concernenti l'alloggio e l'assistenza di minorenni non accompagnati (MNA) verranno discusse tra il DFGP e la CDOS in un processo a parte, che non rientra nell'Agenda Integrazione.

In veste di comitato politico direttivo, nella riunione del 3 marzo 2017 i rappresentanti politici della Confederazione e dei Cantoni si sono accordati su un'organizzazione di progetto. Per l'elaborazione dell'Agenda Integrazione hanno istituito un gruppo di coordinamento formato dal segretario di Stato della migrazione, dal segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione e dal consigliere di Stato Urs Hofmann (AG) in qualità di rappresentante della CdC.

Il gruppo di coordinamento ha quindi istituito due gruppi di progetto per l'elaborazione degli aspetti tecnici: il gruppo di progetto «Integrazione», co-diretto dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e dalla CdC, incaricato di occuparsi degli obiettivi 1 e 3, e il gruppo di progetto «Formazione», co-diretto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dalla CDPE, che ha il compito di elaborare l'obiettivo 2.

Attualmente sono disponibili due rapporti tecnici parziali (all. 1: rapporto parziale «Integrazione» e all. 2: rapporto parziale «Formazione»), sulla cui base il gruppo di coordinamento ha redatto il presente rapporto di sintesi destinato al comitato politico direttivo.

## **2. Obiettivi e contenuti**

Per il gruppo target AP/R è stato possibile definire un processo d'integrazione ideale generale e precisare le sinergie tra l'integrazione e la formazione delle persone di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Le singole fasi dell'integrazione sono descritte nei capitoli seguenti.

I due rapporti parziali differiscono per quanto riguarda il gruppo target: gli adolescenti e i giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare (UE, AELS e Stati terzi) e non rientranti nel settore dell'asilo sono oggetto del rapporto «formazione» ma non del rapporto «integrazione».

A causa della stretta tempistica, nell'ambito dell'Agenda Integrazione non è stato possibile accertare se siano necessari interventi per gli adolescenti e i giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera che non rientrano nel settore dell'asilo prima del loro inserimento nelle strutture ordinarie della formazione. Si raccomanda di chiarire un'eventuale necessità di intervento con uno studio di approfondimento (v. cap. 6.2.).

### **2.1. Integrazione**

Il rapporto parziale «Integrazione» (all. 1) riassume il lavoro e le raccomandazioni del gruppo di progetto «Integrazione», composto di rappresentanti dei seguenti enti: SEM, Segreteria di Stato dell'economia (SECO), CdC, CDOS, CDEP, Conferenza svizzera dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione degli stranieri (CDI), Associazione migrationsplus, Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), Unione delle città svizzere (UCS), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS). Il rapporto è inoltre stato discusso con i rappresentanti dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF), della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) e dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM).

Il gruppo di progetto ha analizzato i problemi e proposto soluzioni. In generale, nell'ambito della promozione specifica dell'integrazione di AP/R è necessario che le misure vengano attuate in tempi più brevi, siano intensificate e viste come un processo globale vincolante, accompagnato dall'inizio alla fine da una gestione individuale del caso. La promozione dell'integrazione deve inoltre essere concepita in base alle esigenze e al gruppo target.

Partendo da queste premesse, con l'Agenda Integrazione Confederazione e Cantoni si pongono i seguenti obiettivi di efficacia per gli AP/R a completamento degli obiettivi strategici dei programmi d'integrazione cantonali (PIC):

1. Gli AP/R raggiungono un livello linguistico corrispondente al loro potenziale. Tre anni dopo l'arrivo in Svizzera hanno almeno le competenze linguistiche di base per destreggiarsi nella vita di tutti i giorni (almeno A1).
2. L'80 per cento dei bambini rientranti nel settore dell'asilo è in grado, all'inizio della scuola dell'obbligo, di comunicare nella lingua parlata nel luogo di residenza.
3. Cinque anni dopo l'arrivo in Svizzera due terzi degli AP/R di età compresa tra i 16 e i 25 anni stanno frequentando una formazione post-obbligatoria.<sup>1</sup>
4. Sette anni dopo l'arrivo in Svizzera, il 50 per cento degli AP/R si è inserito in modo duraturo nel mercato del lavoro primario.<sup>1</sup>
5. Sette anni dopo l'arrivo in Svizzera gli AP/R si sono familiarizzati con lo stile di vita svizzero e hanno contatti sociali con la popolazione locale.

Per raggiungere questi obiettivi, sono necessarie misure di promozione per gli AP/R adatte alle esigenze e strutturate in maniera modulare. In concreto, il gruppo di coordinamento propone di attuare in tutta la Svizzera il medesimo processo d'integrazione ideale per tutti gli AP/R (illustrato sulla base dei moduli di promozione PIC, cfr. all. 4 Schema del processo d'integrazione ideale):

- informazioni iniziali e fabbisogno d'integrazione: in futuro, tutti gli AP/R devono essere accolti e informati in modo sistematico sul processo d'integrazione e sulle aspettative che il Paese d'accoglienza nutre nei loro confronti. Dopodiché deve essere effettuata una prima valutazione delle risorse (salute, grado d'istruzione, lingua), in modo da poter tracciare un profilo degli AP/R, attualmente mancante;
- consulenza (accompagnamento): un punto di contatto specializzato che opera in modo interdisciplinare garantisce agli AP/R una consulenza e un'assistenza personalizzata e professionale durante tutto il processo di prima integrazione;
- lingua: le misure di promozione linguistica vengono pianificate in funzione delle esigenze individuali per tutto il gruppo target. Ai corsi di promozione linguistica devono già essere ammessi i richiedenti con buone probabilità di rimanere a lungo nel nostro Paese;

---

<sup>1</sup> Non tutti gli AP/R sono in grado di seguire una formazione e inserirsi nel mercato del lavoro. Le difficoltà vanno spesso ricondotte all'esperienza di fuga, ai problemi di salute o alla situazione familiare. Si presume che il 70 % delle persone in età occupabile (16-50 anni) disponga del potenziale richiesto, il 30 % no. Gli obiettivi, tuttavia, sono calcolati in base alle corrispondenti fasce d'età nell'intera popolazione. L'obiettivo 3 significa che 5 anni dopo l'arrivo in Svizzera il 95 % dei giovani in grado di seguire una formazione stanno frequentando una formazione post-obbligatoria. L'obiettivo 4 significa che 7 anni dopo l'arrivo in Svizzera il 70 % degli adulti con un potenziale lavorativo si è inserito in modo duraturo nel mercato del lavoro primario.

- potenziale in ambito formativo e occupazionale: per tutti gli AP/R di età compresa tra i 16 e i 49 anni è prevista una valutazione approfondita del potenziale e delle capacità pratiche. Questa valutazione consente di selezionare in modo mirato le misure di promozione dell'integrazione da adottare per i singoli casi;
- coesistenza (integrazione sociale): vengono promossi i contatti con la società; sono previste misure d'integrazione sociale per le persone che per motivi familiari o di salute non possono partecipare ai programmi che consentono di seguire una formazione o di trovare un'occupazione.

Il processo d'integrazione ideale e i moduli sono descritti dettagliatamente nei capitoli 3.1-3.5 del rapporto parziale «Integrazione». Per ogni modulo sono stati definiti gli obiettivi concreti, le condizioni quadro necessarie (parametri di riferimento), il gruppo target e gli indicatori da sottoporre a controllo.

Per esperienza, questo processo di prima integrazione dura nel complesso da cinque a sette anni per la maggior parte degli AP/R (cfr. all. 4 Schema del processo d'integrazione ideale). Idealmente è possibile distinguere quattro sottogruppi:

- adolescenti e giovani adulti di età compresa tra i 16 e i 25 anni potenzialmente in grado di seguire una formazione;
- adulti dai 25 anni d'età potenzialmente in grado di lavorare;
- tutte le persone dai 16 anni d'età che al momento dell'entrata in Svizzera non hanno un potenziale in ambito formativo od occupazionale e per le quali è quindi prioritaria l'integrazione sociale;
- bambini di meno di quattro anni di età i cui genitori partecipano alle misure di promozione dell'integrazione e hanno essi stessi bisogno di promozione linguistica.

Va tenuto presente che le esigenze e le potenzialità individuali degli AP/R si differenziano molto da un individuo all'altro. La promozione dell'integrazione di queste persone deve quindi essere concepita in modo flessibile sia sul versante delle strutture ordinarie sia su quello delle offerte di promozione specifica dell'integrazione.

L'Agenda Integrazione non riguarda il gruppo dei bambini in età scolare (4-15 anni). Nel loro caso la promozione dell'integrazione avviene nell'ambito delle strutture ordinarie (scuola dell'obbligo) ed è di competenza dei Cantoni e dei Comuni.

### **Richiedenti l'asilo**

In linea di principio, i richiedenti l'asilo non rientrano nel gruppo target della promozione intensiva dell'integrazione. Ciononostante, nell'elaborazione dell'Agenda Integrazione sono state esaminate misure che possono sostenere una loro futura integrazione.

Programmi occupazionali per i richiedenti l'asilo: i programmi occupazionali danno una certa impostazione alla vita quotidiana dei richiedenti l'asilo, prevenendo così gli effetti negativi della disoccupazione, permettono loro di accostarsi alla lingua e consentono un primo confronto con i valori locali e l'attitudine di lavoro richiesta in Svizzera. Si tratta di

una prima solida base per il futuro processo d'integrazione.<sup>2</sup> I programmi occupazionali all'interno dei centri possono inoltre contribuire a dare una certa regolarità alle giornate.<sup>3</sup> La Confederazione contribuisce già oggi con la somma forfettaria al finanziamento dei corsi occupazionali da parte dei Cantoni. Dovendo investire piuttosto nell'integrazione delle persone con buone probabilità di rimanere a lungo nel nostro Paese, l'Agenda Integrazione non prevede ulteriori sovvenzioni in questo settore.

Misure d'integrazione: la legge sull'asilo riveduta prevede la velocizzazione di tutte le procedure. In base alle esperienze raccolte durante la fase di test, nella cosiddetta procedura Dublino e nella procedura celere la decisione di prima istanza è emanata dopo circa due mesi; non è quindi opportuno prevedere misure d'integrazione. Diverso è il caso dei richiedenti l'asilo la cui domanda è esaminata in una procedura ampliata, per cui sono necessari ulteriori accertamenti. Queste persone vengono ripartite tra i Cantoni; una maggioranza rimarrà verosimilmente a lungo in Svizzera. Affinché il processo d'integrazione possa avviarsi il prima possibile, i richiedenti l'asilo in procedura ampliata<sup>4</sup> devono poter già usufruire dei corsi di promozione linguistica previsti dall'Agenda Integrazione. Per questo motivo, i Cantoni dovranno poter usare la somma forfettaria destinata all'integrazione indipendentemente dallo statuto, quindi anche per misure di promozione linguistica per i richiedenti l'asilo. In linea di principio non si renderanno necessari ulteriori fondi: la promozione linguistica inizierà semplicemente prima, ma sostanzialmente senza un potenziamento dell'offerta.

### **Rischi connessi ai meccanismi di spiazzamento sul mercato del lavoro e a eventuali privilegi per gli AP/R**

Non sono ancora state fatte analisi empiriche sull'impatto dell'integrazione di queste persone sulle opportunità occupazionali della popolazione locale<sup>5</sup>. Non sono da escludere alcuni effetti di spiazzamento che, in generale, possono emergere nei segmenti del mercato del lavoro. In generale, possono emergere nei segmenti del mercato del lavoro in cui esi-

---

<sup>2</sup> In caso di esito negativo della procedura d'asilo i programmi occupazionali possono contribuire a preparare la persona interessata al ritorno, facendo sì che mantenga o migliori la capacità al ritorno e alla reintegrazione.

<sup>3</sup> L'art. 91 cpv. 4 LStr prevede la possibilità che la Confederazione versi sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione per persone che soggiornano in Centri di registrazione della Confederazione o in un centro speciale. A tal fine la Confederazione conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni in cui sono ubicati tali centri o con terzi incaricati. Già oggi la Confederazione fa ampio uso di questa possibilità.

<sup>4</sup> Le persone la cui domanda sarà oggetto di una procedura ampliata hanno buone probabilità di rimanere in Svizzera. Secondo le stime del rapporto del gruppo di lavoro per il riassetto del settore dell'asilo, queste probabilità sono pari al 70 % circa.

<sup>5</sup> In sede di attuazione dell'Agenda sarà opportuno rilevare dati sugli aspetti menzionati e tenerne conto a livello di monitoraggio.

ste già un'offerta eccedente di forza lavoro. Considerato il numero contenuto di AP/R, tuttavia, si ritiene che il rischio di tali effetti negativi sia limitato<sup>6</sup>: per ridurli al minimo, l'Agenda Integrazione Svizzera punterà maggiormente sulle misure di qualificazione di cui hanno bisogno queste persone per trovare un lavoro in settori in cui esiste una domanda corrispondente.

L'Agenda Integrazione non deve in alcun modo creare contrasti tra gli AP/R e altri gruppi di interessi. L'obiettivo non è nemmeno di privilegiare gli AP/R rispetto ad altri gruppi svantaggiati in Svizzera, bensì – promuovendo ed esigendo in modo mirato – far sì che gli AP/R possano acquisire le competenze necessarie per raggiungere almeno un livello simile a quello delle persone che sono cresciute in Svizzera e vi hanno frequentato le scuole, soprattutto per quanto concerne le competenze linguistiche e altre competenze di base nonché le esperienze concrete della cultura lavorativa e formativa svizzera<sup>7</sup>.

## **2.2. Sinergie tra integrazione e formazione**

Per quanto concerne l'integrazione degli adolescenti e dei giovani adulti di età compresa tra i 16 e i 25 anni ammessi provvisoriamente e riconosciuti come rifugiati che sono entrati tardivamente in Svizzera, i gruppi di progetto «Integrazione» e «Formazione» hanno concordato il seguente processo (all. 5, Schema delle sinergie tra integrazione e formazione):

- nell'ambito della promozione specifica dell'integrazione sono garantite l'informazione iniziale e la consulenza durante il processo di prima integrazione, viene effettuata una valutazione del potenziale e si promuove la preparazione alla formazione;
- per la transizione alla formazione professionale di base sono definiti dei requisiti precisi. Gli istituti di formazione verificano con un esame dell'idoneità se il candidato è in possesso di tali requisiti, ovvero: un livello linguistico A2 nella lingua d'insegnamento locale come presupposto per raggiungere il livello B1 nel momento in cui si intraprende una formazione professionale di base; nozioni di base delle restanti materie (in particolare matematica) che consentano di seguire corsi preparatori o di accedere direttamente a una formazione professionale di base; disponibili-

---

<sup>6</sup> Nel 2016, gli AP/R rappresentavano solo il quattro per cento della popolazione straniera residente in modo permanente in Svizzera e poco meno dell'un per cento della popolazione residente totale.

<sup>7</sup> Le persone che crescono in Svizzera hanno il diritto, ma anche l'obbligo, di frequentare la scuola dell'obbligo per 11 anni. Per loro la scuola dell'obbligo è gratuita. Questa formazione di base deve fornire agli allievi una base di cultura generale e delle diverse materie scolastiche, ma anche permettere loro di sviluppare competenze sociali e di imparare a partecipare alla società svizzera come individui aventi diritti e responsabilità. La scuola primaria prepara a un sistema formativo variegato e flessibile, che offre diverse possibilità di qualificarsi e formarsi nelle strutture ordinarie (scuole, formazione professionale di base, scuole universitarie, formazioni di recupero dopo una prima esperienza lavorativa) e, di conseguenza, di inserirsi in modo duraturo nel mercato del lavoro.

lità ad apprendere e a impegnarsi, motivazione, conoscenza degli usi e costumi locali e capacità di trovare le informazioni cercate (v. anche il cap. 2.2 del rapporto parziale «Formazione»);

- infine, nel processo intervengono le offerte della formazione professionale: preparazione a una formazione professionale (offerte di transizione I), formazione professionale di base (AFC/CFP);
- durante l'intero processo deve essere garantita una gestione individuale del caso o assicurato un coaching. Se possibile, il servizio competente deve restare lo stesso per l'intera durata del processo.

### 2.3. Formazione

Il rapporto parziale «Formazione» riassume il lavoro e le raccomandazioni del gruppo di progetto «Formazione», composto di rappresentanti della SEFRI e della Segreteria generale della CDPE.

In considerazione dell'obiettivo di politica della formazione di Confederazione e Cantoni, secondo cui il 95 per cento dei venticinquenni che vivono in Svizzera ha un diploma del livello secondario II, per il gruppo target degli adolescenti e dei giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera sono necessari sforzi particolari. Affinché l'integrazione riesca, queste persone devono essere preparate a un'offerta di formazione del livello secondario II (di norma un posto di tirocinio) in funzione delle loro esigenze.

I requisiti per accedere al sistema della formazione professionale comprendono la capacità di trovare le informazioni cercate, la conoscenza degli usi e costumi locali, la disponibilità ad apprendere e a impegnarsi e la motivazione. A livello scolastico vengono inoltre richieste conoscenze di base di matematica e della lingua d'insegnamento locale, ovvero il livello linguistico A2 secondo il QCER<sup>8</sup> per l'accesso a un'offerta propedeutica alla formazione professionale di base, normalmente della durata di un anno, e livello B1 per l'accesso diretto a una formazione professionale di base (AFC e CFP). Il possesso di questi requisiti viene accertato dall'istituto di formazione con un approfondito esame dell'idoneità. Le offerte che preparano a seguire una formazione sottostanno alla promozione dell'integrazione.

- *AP/R*: le offerte di promozione dell'integrazione per AP/R saranno rafforzate secondo l'Agenda Integrazione (valutazione del potenziale, misure che consentono di seguire una formazione per tutti gli AP/R di età compresa tra i 16 e i 25 anni). Non appena le misure saranno efficaci, dovrebbe essere sufficiente preparare questi

---

<sup>8</sup> Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue

giovani per l'accesso a un corso propedeutico di un anno in vista della formazione professionale di base.

- *Ricongiungimento familiare/migrazione matrimoniale*: la promozione dell'integrazione deve assicurare che anche questi giovani arrivino a soddisfare i requisiti richiesti. In particolare, nell'ambito dell'promozione specifica dell'integrazione (PIC) vengono offerti corsi di lingua che in linea di principio possono essere frequentati anche da persone giunte tardivamente in Svizzera che non rientrano nel settore dell'asilo (AP/R). Sono necessarie analisi più approfondite per capire se quest'offerta soddisfa completamente le necessità e per quantificare un eventuale fabbisogno attualmente non coperto.

Le misure nel settore della formazione professionale si fondano sulle esistenti basi legali e comprendono: offerte di preparazione alla formazione professionale di base (un anno), prolungamento personalizzato della preparazione (di un anno), prolungamento del periodo di formazione, corsi di recupero, accompagnamento individuale specializzato nella formazione AFP, case management «formazione professionale».

#### **2.4. Incontro tecnico con le rappresentanze dei Cantoni**

Il 22 gennaio 2018 il gruppo di coordinamento ha condotto un incontro di confronto professionale tra i comitati direttivi e/o i rappresentanti della direzione dell'AUSL, dell'ASM, della CDI, della CSIAS, del gruppo di contatto tra i coordinatori e le coordinatrici in materia d'asilo di tutti i Cantoni e la CSIAS (Kontaktgruppe der kantonalen Asylkoordinatorinnen und -koordinatoren und der SODK, KASY) e della Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) con l'obiettivo di discutere l'attuazione dell'Agenda Integrazione nei Cantoni e le sfide che ne derivano. Sintetizzando si può affermare che i presenti hanno accolto favorevolmente, giudicandola efficace, l'Agenda Integrazione con i suoi obiettivi e il processo d'integrazione ideale, che deve iniziare il più presto possibile dopo l'entrata in Svizzera. Gran parte delle offerte e dei processi (parziali) sono già in atto nei Cantoni, ma in molti luoghi sarebbe necessario rafforzare la valutazione del potenziale professionale e la gestione individuale del caso durante l'intero processo. Inoltre, ad oggi in Svizzera non esiste un sistema di monitoraggio che permetta di misurare gli effetti della promozione dell'integrazione. Tutto considerato i Cantoni sono pronti per avviare l'attuazione dell'Agenda Integrazione in tempi brevi.

Le principali sfide poste dall'attuazione riguardano:

- il finanziamento delle misure che comportano costi elevati in ragione della richiesta personalizzazione (valutazioni del potenziale, coaching, gestione individuale del caso);
- la garanzia e il coordinamento delle sinergie tra i diversi servizi cantonali;
- il ruolo e il coinvolgimento dei datori di lavoro;

- le forti oscillazioni delle matrici quantitative e dei profili dei gruppi target;
- gli eventuali meccanismi di spiazzamento sul mercato del lavoro;
- la possibilità di un'integrazione professionale duratura per le persone che non dispongono del potenziale necessario per seguire una formazione professionale;
- l'integrazione sociale delle persone che non sono in grado di inserirsi nel mercato del lavoro primario.

L'Agenda Integrazione viene vista come impulso e come opportunità per affrontare queste sfide.

Si ritiene che possano sussistere altre difficoltà in relazione alle condizioni salariali e lavorative e ai finanziamenti necessari a coprire il costo della vita delle persone in formazione. Per quanto questi aspetti siano ritenuti importanti dal gruppo di coordinamento, essi non rientrano nell'Agenda Integrazione.

### **3. Spese per la promozione dell'integrazione**

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) definisce la promozione dell'integrazione come un compito che coinvolge tutta la società (stato 1° gennaio 2018; il 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno approvato la revisione della legge federale sugli stranieri che entrerà in vigore a metà 2018, nuovo titolo: legge federale sugli stranieri e sull'integrazione, LStrI). I primi attori della promozione dell'integrazione sono gli enti statali in essere (strutture ordinarie), come le scuole, le istituzioni della formazione professionale e della sanità, ma anche rappresentanti della società civile come le parti sociali. Sul piano statale, la promozione dell'integrazione è finanziata mediante il bilancio ordinario dei servizi competenti ai tre livelli politici (Confederazione, Cantoni e Comuni) (art. 53 LStr, art. 54 LStrI). Quando non è possibile usufruire della promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie o in caso di lacune si può ricorrere alla cosiddetta promozione specifica dell'integrazione (art. 53 cpv. 3 LStr, art. 55 LStrI).

Ciascuno nei propri settori di competenza, Confederazione e Cantoni contribuiscono in misura sostanziale alla promozione dell'integrazione degli AP/R. Spese ingenti si registrano segnatamente nel settore della formazione. Spesso l'accesso alla scuola dell'obbligo o alla formazione professionale riesce solo con un sostegno supplementare. Per questi casi sono disponibili offerte per l'integrazione volte ad avvicinare gli stranieri, in particolare anche gli AP/R, alle strutture ordinarie cantonali. Si tratta di offerte di cui le persone del posto non usufruiscono in questa forma. I costi sostenuti dalle principali strutture ordinarie (formazione, mercato del lavoro, aiuto sociale) per l'integrazione degli AP/R<sup>9</sup> sono stati analizzati dalla società di consulenza esterna B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratungen su incarico della CdC, della CDPE e della CDOS.

---

<sup>9</sup> Rapporto finale «Erhebung der Kosten für die Integration von VA/FL. Phase 2: Erhebung Kostenschätzungen Regelstrukturen in ausgewählten Kantonen», B,S,S., novembre 2016 (in tedesco).

Basandosi su modelli di calcolo, il gruppo di coordinamento stima che circa sei decimi di tutte le spese per l'integrazione degli AP/R nelle strutture ordinarie (formazione) e per la promozione specifica dell'integrazione siano a carico dei Cantoni e circa quattro decimi a carico della Confederazione (cfr. all. 7).

La stima delle spese sulla base di modelli di calcolo serve a considerare la totalità delle uscite di cui Confederazione e Cantoni si fanno carico per le misure d'integrazione e di formazione intraprese nell'ambito della promozione dell'integrazione. Non vengono messe in discussione le competenze stabilite per legge, ovvero la competenza cantonale per la scuola dell'obbligo e la competenza comune di Confederazione e Cantoni per la formazione professionale di base (con la seguente chiave di ripartizione dei costi:  $\frac{3}{4}$  Cantoni,  $\frac{1}{4}$  Confederazione) e per la promozione specifica dell'integrazione.

#### **4. Valore aggiunto dell'Agenda Integrazione**

##### **4.1. Utilità macroeconomica**

Su incarico del gruppo di coordinamento la B,S,S. ha sviluppato uno strumento per analizzare il rapporto costi/ benefici. Questo strumento di calcolo permette di stimare il ritorno sugli investimenti supplementari previsti dall'Agenda Integrazione Svizzera, ovvero il momento in cui inizieranno ad essere redditizi dal punto di vista economico e in che modo. Vengono presi segnatamente in considerazione le riduzioni dei costi nell'ambito dell'aiuto sociale e, in secondo luogo, le riduzioni di premio ed eventuali altre prestazioni, così come le entrate supplementari (p. es. imposte e contributi alle assicurazioni sociali) che la mano pubblica riceve quando una persona disoccupata inizia a lavorare.

Per quanto riguarda l'integrazione nel mercato del lavoro, i calcoli per la valutazione del rapporto costi/benefici dell'Agenda Integrazione possono essere sintetizzati come segue (v. a questo proposito l'all. 3):

- a lunga scadenza, nel caso delle persone in età occupabile l'applicazione esatta e completa dell'Agenda porta un ritorno fino a quattro franchi per ogni franco investito;
- nel settore della formazione, rispettivamente per gli AP/R di età compresa tra i 16 e i 25 anni è stato calcolato che i costi sostenuti dalla mano pubblica per le misure d'integrazione e di formazione vengono compensati già cinque anni dopo l'inizio della formazione (punto di equilibrio).

##### **4.2. Utilità sociale**

Secondo Confederazione e Cantoni, nell'attuale composizione del gruppo target AP/R il 30 per cento circa di tutti gli occupabili non è in grado di integrarsi in modo duraturo nel

mercato del lavoro primario. Per l'integrazione sociale di queste persone sono previste misure che si ripercuotono positivamente su diversi ambiti. I benefici apportati da questi provvedimenti non si possono quantificare con esattezza, ma possono essere descritti in base a criteri qualitativi.

- Salute: lo stato di salute degli AP/R, oggi significativamente peggiore di quello degli autoctoni, va ricondotto tra le altre cose anche alla scarsa integrazione linguistica e alla mancata conoscenza del sistema sanitario svizzero. È dimostrato che una buona integrazione sociale contribuisce a migliorare lo stato di salute e riduce quindi le spese sanitarie degli AP/R<sup>10</sup>.
- Radicalizzazione/violenza: va inoltre considerato che le persone che subiscono episodi di esclusione o discriminazione o che si sentono escluse o discriminate sono maggiormente esposte al rischio di radicalizzazione, violenza e/o criminalità.<sup>11</sup>
- Famiglia e società: gli AP/R ben integrati possono assumere incarichi informali all'interno della loro comunità e aiutare gli AP/R appena arrivati a entrare in contatto con la società svizzera. Inoltre, i genitori integrati possono assistere meglio i propri figli, offrire loro buone possibilità di sviluppo e trarre maggior vantaggio dagli aiuti statali e parastatali.
- Accettazione da parte della società: non da ultimo, una buona integrazione degli AP/R previene le tensioni sociali e contribuisce così ad aumentare il grado di accettazione della popolazione immigrata e della politica migratoria da parte della società.

#### **4.3. Costi della mancata integrazione degli AP/R**

In linea di principio, il versamento dell'aiuto sociale compete ai Cantoni. Ciononostante, nel settore dell'asilo la Confederazione indennizza i Cantoni con somme forfettarie che coprono segnatamente le spese di aiuto sociale in un determinato arco di tempo (art. 88 segg. della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo, LAsi, RS 142.31): la Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata dell'ammissione provvisoria ma al massimo durante sette anni dopo l'entrata nel caso degli AP (art. 20 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999, OAsi 2, RS 142.312) e per un massimo di cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d'asilo in seguito alla quale è stato concesso l'asilo nel caso dei rifugiati (art. 24 OAsi 2).

Con l'aiuto della CSIAS è stato stimato approssimativamente come si evolveranno nei prossimi anni i costi per l'aiuto sociale nei Cantoni e nei Comuni in funzione delle decisioni

---

<sup>10</sup> Cfr. a questo proposito diversi studi elaborati nell'ambito del programma Programma nazionale «Migrazione e salute».

<sup>11</sup> I lavori relativi al Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento mostrano che una buona integrazione sociale può avere una funzione preventiva e apportare quindi importanti benefici non solo sociali, ma anche finanziari. Anche i lavori nel settore della lotta alla povertà e della prevenzione della violenza giovanile hanno portato a conclusioni simili.

d'asilo positive pronunciate dal 2014 al 2016 e quali effetti potrebbe avere l'Agenda Integrazione su questi sviluppi<sup>12</sup>.

Si prevede che i costi cumulati dell'aiuto sociale per un'annata media di AP/R che avevano 16 anni al momento dell'entrata in Svizzera si evolveranno come segue su un periodo di 25 anni:

- nel sistema attuale, senza misure supplementari, per coorte annuale: 1188,9 milioni di franchi;
- con le misure supplementari previste dall'Agenda Integrazione per coorte annuale: 811,7 milioni di franchi.

Sulla base di questi dati si può concludere che in futuro l'Agenda Integrazione permetterà di ridurre i costi dell'aiuto sociale sostenuti da Cantoni e Comuni di 377,2 milioni di franchi (cfr. all. 6).

## 5. Finanziamento

### 5.1. Finanziamento del settore dell'integrazione

Per l'Agenda Integrazione va scelto un meccanismo di finanziamento che consenta e coadiuvi l'attuazione del processo d'integrazione previsto e il raggiungimento degli obiettivi di efficacia. Dopo aver discusso e valutato diversi meccanismi e varianti di finanziamento, il gruppo di coordinamento è giunto alla conclusione che per il finanziamento dell'Agenda Integrazione vanno considerati i seguenti aspetti:

- per attuare l'Agenda Integrazione è necessario aumentare le somme forfettarie per l'integrazione possibilmente a 18 000 franchi<sup>13</sup>.
- Nel sistema attuale la maggior parte dei contributi federali nel settore dell'asilo è destinata all'aiuto sociale invece che all'integrazione.
- Nel sistema attuale la somma forfettaria globale viene calcolata considerando il tasso d'occupazione, che si basa sul numero di permessi che autorizzano a esercitare un'attività lucrativa registrati nel SIMIC (quota di permessi con attività luca-

---

<sup>12</sup> È stato considerato solo il gruppo target dell'Agenda Integrazione, segnatamente gli AP/R. Tra il 2012 e il 2016 ogni anno sono state in media ogni anno 5000 le persone a cui è stato concesso l'asilo e 6000 quelle ammesse provvisoriamente. Di queste se ne considera solo il 62 % che al momento della decisione aveva più di 16 anni. Non si tratta quindi di una stima globale dei costi per l'aiuto sociale, ma solo di una valutazione delle ripercussioni dell'Agenda Integrazione sull'aiuto sociale. Gli eventuali costi per l'aiuto sociale a AP/R di meno di 16 anni di età non sono stati contemplati. Inoltre non è stato possibile tener conto del fatto che l'attività lucrativa non scongiura la povertà e quindi la necessità di dover beneficiare dell'aiuto sociale (lavoratori poveri).

<sup>13</sup> Si presume una media di 11 000 concessioni d'asilo e ammissioni provvisorie all'anno. Per aumentare di 12 000 fr. le somme forfettarie per l'integrazione sono necessari circa 132 mio. fr. all'anno.

tiva). Le misure d'integrazione e di formazione professionale la cui attuazione richiede un permesso (stage, prestazioni lavorative, tirocinio, pretirocinio, ecc.) determinano quindi una riduzione della somma forfettaria globale, anche se una parte delle persone interessate continua a dipendere dall'aiuto sociale.

- Nel sistema attuale il potenziamento, perseguito con l'Agenda Integrazione, delle misure d'integrazione professionale la cui attuazione richiede un permesso determinerà quindi automaticamente una riduzione dei sussidi federali corrisposti a titolo di somma forfettaria. Nella pratica questo meccanismo è un disincentivo che può avere quale conseguenza, per esempio, quella di ostacolare, per motivi di politica finanziaria, l'accesso a formazioni a incarichi di lavoro a tempo parziale che sottostanno a permesso.
- Dato l'elevato numero di immigrati prevalentemente giovani accolti in Svizzera negli ultimi anni e la cui formazione e le cui qualifiche professionali spesso non corrispondono alle esigenze del mercato del lavoro locale, nell'ambito delle strutture ordinarie della formazione i Cantoni devono affrontare costi supplementari elevati. Come spiegato nel capitolo 3, considerato il sistema nel complesso, le spese che i Cantoni sostengono per finanziare l'integrazione degli AP/R sono proporzionalmente più elevate rispetto a quelle della Confederazione. Questo dato va tenuto presente nella determinazione del meccanismo di finanziamento.
- L'intensificazione delle misure d'integrazione auspicata comporta una diminuzione del numero degli AP/R che dipendono dall'aiuto sociale. Per la Confederazione ma a lunga scadenza soprattutto per i Cantoni ciò significa una riduzione dei costi dell'aiuto sociale.
- È necessario istituire un sistema di monitoraggio per controllare se gli obiettivi vengono raggiunti, per verificare se l'efficacia delle misure corrisponde alle aspettative e per apportare le correzioni eventualmente necessarie.

Per tener conto di tutti questi aspetti è necessario esaminare e adeguare l'intero sistema di finanziamento (aiuto sociale, assistenza, integrazione). In relazione all'integrazione il sistema potrebbe essere strutturato in modo più semplice ed efficace e si potrebbero eliminare i disincentivi. Nel frattempo è necessario esaminare accuratamente le varianti di finanziamento per valutare i benefici che potrebbero apportare ed eventuali rischi giuridici e finanziari. Quest'analisi richiede tempo. Ora, dato l'aumento dei costi registrato negli ultimi anni nel settore dell'asilo e dell'integrazione, i Cantoni hanno bisogno di risorse finanziarie in tempi brevi.

A fronte di questi presupposti il gruppo di coordinamento ritiene opportuno procedere in due fasi:

- in una prima fase si aumentano le somme forfettarie per l'integrazione e si sancisce il processo d'integrazione ideale nell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri;

- in una seconda fase si procede all'adeguamento dell'intero sistema di finanziamento del settore dell'asilo nel quadro di un secondo mandato vincolante e limitato nel tempo.

**Fase I: aumento delle somme forfettarie per l'integrazione e obbligo di attuare il processo d'integrazione ideale.**

- La Confederazione aumenta le somme forfettarie per l'integrazione a 18 000 franchi
- I Cantoni si impegnano a perseguire gli obiettivi d'efficacia concordati e ad attuare l'intero processo d'integrazione ideale concordato. L'ordinanza sull'integrazione degli stranieri stabilirà che le convenzioni di programma tra la Confederazione e i Cantoni si estenderanno, nello specifico, anche a questi moduli di promozione del processo d'integrazione ideale.
- Le misure supplementari che richiedono un permesso per l'attività lucrativa previste dall'Agenda Integrazione riducono automaticamente la somma forfettaria globale nel sistema attuale.
- Il gruppo di coordinamento ha effettuato una stima della riduzione automatica della somma forfettaria globale determinata dall'aumento delle misure d'integrazione sottoposte a permesso nel quadro dell'attuazione dell'Agenda Integrazione. In base a questi calcoli, l'aumento di 12 000 franchi delle somme forfettarie per l'integrazione, fino a concorrenza di 18 000 franchi, determina un contenimento dei sussidi nel settore dell'aiuto sociale pari a 6000 franchi.<sup>14</sup>

**Fase II: secondo mandato vincolante e limitato nel tempo per l'adeguamento a posteriori del sistema di finanziamento nel settore dell'asilo e dei rifugiati.**

L'obiettivo del secondo mandato è adeguare l'intero sistema di finanziamento nei settori della politica in materia di asilo e rifugiati, vale a dire l'assistenza, l'aiuto sociale e la promozione dell'integrazione. L'elaborazione inizierà nel terzo trimestre del 2018. Confederazione e Cantoni si pongono i seguenti obiettivi:

- creazione di un sistema di finanziamento semplice e coerente che riduca l'onere amministrativo di Confederazione e Cantoni;
- rafforzamento degli impulsi per un'integrazione rapida e duratura. Un incremento dell'attività lucrativa rappresenta un vantaggio per tutti i Cantoni, in particolare quelli economicamente più forti. I disincentivi vengono eliminati. In particolare sono vagliate l'abolizione della quota di permessi con attività lucrativa e l'introduzione di un modello basato sugli effettivi;

---

<sup>14</sup> Il gruppo di coordinamento ritiene che la quota di permessi con attività lucrativa crescerà in media dell'8,3 % all'anno in seguito all'aumento delle misure d'integrazione la cui attuazione richiede un permesso. Con l'applicazione dell'Agenda Integrazione la quota media di permessi con attività lucrativa passerà dal 17,5 % al 23,3 % nei primi sei anni.

- valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi e degli effetti prodotti dall'Agenda Integrazione per quanto concerne la fase I;
- istituzione di un modello che tenga conto degli effetti degli investimenti nell'integrazione effettuati nella fase I e che porti a una riduzione dei costi dell'aiuto sociale per sia per i Cantoni che per la Confederazione.

## **5.2. Finanziamento del settore della formazione**

In virtù della legge sulla formazione professionale (LFPr) la Confederazione (SEFRI) continua a cofinanziare la preparazione alla formazione professionale di base e alle spese per la formazione professionale di base nella misura di un quarto, utilizzando il credito ERI (contributi forfettari per la formazione professionale ai sensi dell'art. 53 LFPr). Il sistema di finanziamento attuale è collaudato e deve essere mantenuto in quanto assicura che, in caso di spese supplementari, la Confederazione sostenga in ogni caso un quarto delle spese con i contributi forfettari per la formazione professionale ai sensi della LFPr, per quanto versando i contributi a posteriori. Con il credito ERI la Confederazione partecipa (contributi forfettari per la formazione professionale) quindi a tutte le spese per l'integrazione professionale (comprese quelle per il corso propedeutico di un anno in vista della formazione professionale di base). Il messaggio ERI prevede anche il cofinanziamento delle spese connesse a un eventuale prolungamento personalizzato del periodo di formazione (al massimo di un anno; anno propedeutico o tirocinio) deciso dall'ufficio della formazione professionale.

Per quanto riguarda la transizione alla formazione professionale, le misure di promozione dell'integrazione previste nell'Agenda Integrazione (valutazione del potenziale, misure che consentono di seguire una formazione) saranno efficaci solo a partire dal 2021. Fino a quel momento, gli adolescenti e i giovani adulti immigrati in Svizzera negli anni passati senza la formazione pregressa necessaria per l'integrazione dovranno poter fruire nelle offerte propedeutiche alla formazione professionale di base. Ciò significa che un numero di persone superiore al previsto deve frequentare questi corsi per più di un anno per poter seguire una formazione professionale di base. I Cantoni hanno dovuto potenziare la propria offerta in tempi brevi e ci sono liste d'attesa.

I Cantoni prevedono inoltre un netto aumento del bisogno di coaching o accompagnamento individuale specializzato prima e dopo la formazione professionale di base nell'attuale periodo ERI.

La spesa media per persona all'anno è di 21 600 franchi. In questa cifra rientrano le offerte per la preparazione alla formazione professionale (18 600 fr. per persona all'anno secondo il rilevamento effettuato nel 2016 dalla B,S,S.) e il coaching (3000 fr. per persona all'anno).

Sulla base di un'inchiesta svolta dalla Segreteria generale della CDPE in otto Cantoni rappresentativi, i Cantoni ritengono che fino al 2021 ogni anno avranno bisogno una formazione transitoria prolungata e del coaching circa 10 000-12 000 AP/R, richiedenti con buone probabilità di rimanere a lungo così come adolescenti e giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera dall'UE/AELS e da Stati terzi nel contesto del ricongiungimento familiare.

In base ai calcoli della Confederazione, l'attuale messaggio ERI garantisce già il finanziamento delle offerte propedeutiche realisticamente necessarie per questi gruppi target e non vi è rischio che si creino effetti di spiazzamento rispetto alle offerte standard della formazione professionale o rispetto ad altri settori della formazione, né che venga messa in discussione la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni. Anche nel periodo ERI 2021-2024 la Confederazione parteciperà alle spese nella misura del 25 per cento, come nel periodo ERI 2017-2020 attualmente in corso. I Cantoni si aspettano dalla Confederazione che nella pratica il rispetto di questi parametri venga verificato congiuntamente. Nel caso in cui nella prassi questi parametri non vengano rispettati i Cantoni si aspettano un aumento dei contributi forfettari (ai sensi dell'art. 53 LFPr).

Grazie allo sviluppo delle misure in essere nel settore della promozione dell'integrazione (cap. 5.1.), l'Agenda Integrazione sgrava la formazione professionale.

## 6. Attuazione dell'Agenda Integrazione

### 6.1. Attuazione nel settore dell'integrazione

#### Fase I

##### Adeguamento dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Per aumentare le somme forfettarie per l'integrazione e sancire il processo d'integrazione ideale nell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri è innanzitutto necessario adeguare l'ordinanza.

##### Attuazione dell'Agenda Integrazione

Entro l'entrata in vigore dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri verrà allestito un dettagliato piano d'attuazione dell'Agenda Integrazione. In questo piano va tenuto presente che nel settore della promozione specifica dell'integrazione di AP/R l'Agenda Integrazione viene attuata analogamente ai PIC. A integrazione dei documenti di base dei PIC vanno disciplinate l'attuazione concreta degli obiettivi e dei parametri di riferimento dell'Agenda Integrazione e la relativa procedura.

##### Esame dell'efficacia (monitoraggio)

Per controllare se gli obiettivi dell'Agenda Integrazione Svizzera vengono raggiunti, è necessario istituire un sistema di monitoraggio che permetta di valutare l'efficacia delle misure in funzione degli obiettivi. Un sistema di monitoraggio il più snello possibile si basa in particolare sui parametri relativi agli obiettivi di efficacia, ai moduli di promozione e alle condizioni quadro cantonali.

##### Promozione dell'integrazione di rifugiati reinsediati

In seguito alla crisi umanitaria in Siria, dal 2013 la Svizzera accoglie persone direttamente dai campi profughi (reinsediamento). A livello internazionale, il nostro Paese ha inoltre contribuito alla ripartizione tra i Paesi europei degli oneri in materia di rifugiati (*burden sharing*) accogliendo persone provenienti dall'Italia (ricollocazione). Per agevolare la riuscita dell'ammissione e dell'integrazione dei rifugiati ricollocati i Cantoni realizzano programmi d'integrazione speciali per cui la Confederazione versa attualmente 11 000 franchi in aggiunta alle somme forfettarie per l'integrazione (reinsediamento II)<sup>15</sup>.

In sede di attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera andranno intraprese misure per promuovere l'integrazione, su base individuale, dell'intero gruppo di AP/R. L'impostazione mirata delle misure consentirà in futuro di tenere conto anche delle esigenze particolari dei

---

<sup>15</sup> Dal 2013 al 2016 è già stato realizzato un progetto pilota per l'integrazione dei rifugiati ricollocati, cofinanziato dalla Confederazione con 20 000 fr. per persona (reinsediamento I).

rifugiati reinsediati. Una volta arrivate a scadenza, le attuali convenzioni di programma speciali potranno così essere sostituite dall'Agenda Integrazione Svizzera.

## **Fase II**

Nella seconda fase di attuazione dell'Agenda Integrazione entrerà nel gruppo di coordinamento anche un rappresentante della CDOS. Se necessario, il gruppo di coordinamento può coinvolgere altre persone.

Per l'elaborazione tecnica del mandato il gruppo di coordinamento istituisce un gruppo di progetto. Oltre ai rappresentati dei servizi che fanno parte del gruppo di coordinamento, nel gruppo di progetto devono sedere in particolare rappresentanti dell'AFF e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP).

### **6.2. Attuazione nel settore della formazione**

È innegabile che per ottenere un tirocinio e portarlo a termine quasi tutti gli AP/R di età compresa tra i 16 e i 25 anni con il necessario potenziale e buona parte degli adolescenti e dei giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera (UE, AELS, Stati terzi) abbiano bisogno di un'offerta che li prepari alla formazione professionale. Si ritiene inoltre che di norma questo gruppo target necessiti di un accompagnamento individuale specializzato durante la formazione<sup>16</sup>. Secondo la SEFRI le spese connesse alla partecipazione a offerte di transizione prolungate al massimo di un anno in base alle esigenze individuali possono essere conteggiate come spese per la formazione professionale se la persona interessata dimostra di avere il potenziale necessario per portare a termine la formazione. Queste misure di sostegno sono già previste nelle basi legali della formazione professionale attualmente in vigore.

Le sinergie tra formazione e integrazione sono state chiarite definendo i criteri per l'accesso al sistema formativo. I servizi cantonali competenti devono mettere a disposizione questi criteri in forma di raccomandazioni.

Sia la Confederazione che i Cantoni contribuiscono finanziariamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Integrazione. Sia nell'attuale che nel prossimo periodo ERI la Confederazione parteciperà alle spese nella misura stabilita per legge del 25 per cento nell'ambito del sistema di finanziamento a posteriori della formazione professionale. Secondo la legislazione in materia di formazione professionale questo collaudato meccanismo di finanziamento garantisce la partecipazione finanziaria della Confederazione disciplinata per legge anche nel caso di un aumento delle spese.

---

<sup>16</sup> L'art. 18 LFPr prevede un sostegno individuale speciale delle persone con difficoltà d'apprendimento nella formazione professionale di base su due anni.

Nell'ambito dell'Agenda Integrazione è stato constatato che sono necessarie maggiori informazioni sul gruppo target degli adolescenti e dei giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera dall'UE/AELS e da Stati terzi e sulle loro esigenze. La CDPE e la SEFRI conferiranno e finanzieranno congiuntamente un mandato per la realizzazione di uno studio che quantifichi l'entità e tracci un profilo del gruppo target degli adolescenti e dei giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare e della migrazione matrimoniale dall'UE/AELS e da Stati terzi. Lo studio deve inoltre illustrare le offerte formative e per l'integrazione esistenti e quelle che potrebbero essere necessarie in futuro, eventualmente riallacciandosi allo studio realizzato nel 2016 dall'ufficio BASS «Bestandsaufnahme zur Bildungsbeteiligung von spät eingereisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen» (Rilevamento concernente la partecipazione alla formazione post-obbligatoria degli adolescenti e dei giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera), che esamina il medesimo gruppo target. Il mandato verrà conferito congiuntamente nel quadro della collaborazione interistituzionale nazionale CII.

Nella seconda fase di attuazione dell'Agenda Integrazione entrerà nel gruppo di coordinamento anche un rappresentante della CDOS. Se necessario, il gruppo di coordinamento può coinvolgere altre persone. Per l'elaborazione tecnica del mandato il gruppo di coordinamento può istituire un gruppo di progetto.

## **7. Allegati**

Allegato 1: rapporto parziale «Integrazione» del 19.10.2017

Allegato 2: rapporto parziale «Formazione» del 21.02.2018

Allegato 3: Valutazione del rapporto costi/benefici del 31.10.2017

Allegato 4: Schema del processo d'integrazione ideale

Allegato 5: Schema delle sinergie tra integrazione e formazione

Allegato 6: Costi della mancata integrazione degli AP/R

Allegato 7: Spese per la promozione dell'integrazione del 22.02.2018